

RENTRI : NUOVI OBBLIGHI PER REGISTRO CARICO E SCARICO RIFIUTI E FORMULARI (FIR)

COSA CAMBIA PER LE IMPRESE? SONO TUTTE OBBLIGATE?

Il RENTRI è lo strumento su cui il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica fonda il sistema di tracciabilità dei rifiuti e prevede la digitalizzazione dei documenti relativi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti.

SOGGETTI OBBLIGATI ALL'ISCRIZIONE

Sono tenuti ad iscriversi al RENTRI, mediante l'accreditamento alla piattaforma telematica per il conferimento dei dati, i soggetti di cui all'art. 188-bis del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 così come modificato, da ultimo, dal D.Lgs. 213 del 2022, di seguito riportati:

1. gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
2. i produttori di rifiuti pericolosi;
3. gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
4. i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
5. i soggetti di cui all'art. 189, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, con riferimento ai rifiuti non pericolosi.

PER QUANTO RIGUARDA I SOGGETTI DI CUI AL PUNTO 5) SONO RICOMPRESI:

- I trasportatori di rifiuti non pericolosi;
- Gli intermediari di rifiuti non pericolosi;
- I produttori di rifiuti non pericolosi di cui ai punti c) d) e g) dell'art. 184 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. con più di 10 dipendenti.

SI RIPORTA DI SEGUITO LA CLASSIFICAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 184:

- c) I rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali diversi da quelli urbani;
- d) I rifiuti speciali prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali diversi da quelli urbani;
- g) I rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.

SCADENZE PER ISCRIZIONE AL RENTRI E MODALITA' DI ISCRIZIONE

DAL 15.12.2024 ED ENTRO IL 13.02.2025:

Enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti.

DAL 15.06.2024 ED ENTRO IL 14.08.2025:

Enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con numero di dipendenti compreso tra 11 e 50.

DAL 15.12.2025 ED ENTRO IL 13.02.2026:

Enti o imprese produttori iniziali di soli rifiuti speciali pericolosi con un numero di dipendenti inferiore o uguale a 10.

I produttori di rifiuti speciali pericolosi non rientranti in organizzazioni di ente e impresa sono tenuti a iscriversi al RENTRI a decorrere dal 15.12.2025 ed entro il 13.02.2026, a prescindere dal numero di dipendenti.

L'iscrizione al RENTRI deve essere effettuata solo con lo SPID del Legale rappresentante dell'impresa tramite il sito <https://www.rentri.gov.it/>

L'iscrizione al RENTRI prevede il versamento di un diritto di segreteria e di un contributo annuale, variabile in base alla categoria di appartenenza.

Categoria	Diritto di segreteria	Contributo Annuale (1 Anno)	Contributo Annuale (anni successivi)
Enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti e tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali	€10,00	€100,00	€60,00
Enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti	€10,00	€50,00	€30,00
Tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi, obbligati ai sensi dell'art.12, comma 1	€10,00	€15,00	€10,00

AFM SERVICE S.r.l., per coloro che rientrano nella prima categoria di iscrizione, CONSIGLIA di effettuare l'iscrizione a partire dal 01 Gennaio 2025, in modo da pagare un solo contributo annuale.

SCADENZE PER ADOZIONE DEI NUOVI MODELLI DI REGISTRO DI CARICO E SCARICO E DI FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO (FIR)

DAL 13.02.2025

A prescindere dall'obbligo di iscrizione al RENTRI, entrano in vigore i nuovi modelli di registro di carico e scarico e di formulario di identificazione del rifiuto (FIR). I vecchi modelli non potranno più essere vidimati e utilizzati. TUTTE LE IMPRESE DOVRANNO QUINDI UTILIZZARE I NUOVI MODELLI DI REGISTRO DI CARICO E SCARICO E DI FORMULARI

COSA CAMBIA

REGISTRO DI CARICO E SCARICO

Sino all'iscrizione al RENTRI, il registro di carico e scarico verrà tenuto in formato cartaceo con i nuovi modelli vidimati dalla Camera di commercio (stampabili già a partire dal 04.11.2024 dal sito <https://www.rentri.gov.it/>). Dalla data di iscrizione al RENTRI la vidimazione e la tenuta dei nuovi modelli di registro di carico e scarico saranno effettuate in modalità digitale (vidimabili già a partire dal 23.01.2025 dal sito <https://www.rentri.gov.it/>).

FORMULARI DI IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI (FIR)

Dal 13.02.2025 la vidimazione dei nuovi modelli FIR cartacei sarà effettuata unicamente in modalità digitale (dal sito <https://www.rentri.gov.it/>). Dal 13.02.2026 gli iscritti al RENTRI produrranno il FIR in formato digitale (dal sito <https://www.rentri.gov.it/>).